

DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2023

409/2023/R/GAS

RETTIFICA DI ERRORI DI CALCOLO AFFERENTI ALLA DETERMINAZIONE DEI COSTI OPERATIVI RICONOSCIUTI E DELL'X-FACTOR PER IL PERIODO 2020-2025, IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1264^a riunione del 19 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2022, 406/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 571/2022/R/GAS;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS;

- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. I, 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023;
- l'ordinanza del Tar Lombardia, Sez. I, ordinanza 889/2023.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025;
- con riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti per le gestioni comunali, con la suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha previsto:
 - in relazione alla fissazione dei livelli iniziali dei costi operativi per il 2020:
 - che il livello iniziale dei costi operativi riconosciuti, determinato per *cluster* omogenei di imprese (grandi, medie e piccole) sia fissato:
 - applicando egual peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti nell'anno di riferimento, sia nel caso in cui i costi effettivi siano inferiori ai costi riconosciuti, sia nel caso in cui i costi effettivi siano superiori ai costi riconosciuti;
 - riportando al 2020 i costi riferiti al 2018, applicando coefficienti annuali di aggiornamento che riflettono i tassi di inflazione rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* e i tassi di recupero di produttività rispettivamente del quarto e del quinto periodo di regolazione;
 - di confermare il 2018 quale anno di riferimento per la determinazione del costo effettivo, in coerenza con le scelte adottate anche per gli altri servizi regolati;
 - di determinare il costo effettivo sostenuto nel 2018 per ciascuna attività e funzione, sulla base dei dati riportati nei conti annuali separati resi disponibili dalle imprese distributrici all'Autorità che riflettano costi di natura ricorrente, escludendo i costi la cui copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio) o in relazione ai quali il riconoscimento non risulta compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio sulla base della quantificazione di tali costi non riconoscibili come risulta dagli stessi conti annuali separati;
 - in relazione alla fissazione dei tassi di recupero di produttività per il quinto periodo di regolazione (*X-factor*), con particolare riferimento alle gestioni comunali e sovracomunali, di confermare l'approccio già adottato nei precedenti periodi di regolazione che prevede l'applicazione di un *X-factor* costante all'interno del periodo di regolazione e che lo stesso *X-factor* sia fissato:
 - per le imprese di grandi dimensioni, con l'obiettivo di trasferire ai clienti finali i recuperi di produttività conseguiti nel quarto periodo regolatorio nell'ambito del quinto periodo di regolazione;

- per le imprese di medie dimensioni, con l’obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* oggi esistente nei riconoscimenti unitari tra imprese grandi e imprese medie;
- per le imprese di piccole dimensioni, con l’obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* oggi esistente nei riconoscimenti unitari tra imprese medie e imprese piccole.
- con particolare riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti per le gestioni d’ambito, con la suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha previsto:
 - l’applicazione della componente tariffaria $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$, già prevista nel periodo regolatorio precedente, differenziata in base alla densità relativa al perimetro servito in gestione d’ambito nell’anno $t-1$, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati e alla dimensione dell’ambito di concessione, distinguendo a questo fine gli ambiti che servono oltre 300.000 punti di riconsegna dagli ambiti che servono fino a 300.000 punti di riconsegna;
 - che la componente tariffaria di cui al precedente punto sia fissata pari:
 - per gli ambiti che servano oltre 300.000 punti di riconsegna, al livello dei corrispettivi unitari previsti per le imprese di grande dimensione in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
 - per gli ambiti che servano fino a 300.000 punti di riconsegna, alla media dei corrispettivi unitari previsti per le imprese di grande e media dimensione in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
 - che gli aggiornamenti per il secondo e terzo anno di gestione per ambito sono effettuati applicando un *X-factor* pari a 0%, mentre nel secondo triennio di gestione del servizio per ambito la componente a copertura dei costi operativi riconosciuti sia determinata secondo i seguenti criteri:
 - per gli ambiti che servono oltre 300.000 punti di riconsegna, a partire dal quarto anno della gestione per ambito si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le gestioni comunali e sovracomunali, fissati per la classe di densità corrispondente, per le imprese di dimensione grande; tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell’*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni;
 - per gli ambiti che servono fino a 300.000 punti di riconsegna, in ottica di gradualità:
 - nel quarto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
 - nel quinto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso

pari al 75% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;

- nel sesto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 570/2019/R/GAS è stata oggetto di impugnazione da parte di una pluralità di imprese di distribuzione; di tali contenziosi, il Tar Lombardia si è a oggi pronunciato sui soli ricorsi proposti da cinque società (trattenuti in decisione all'udienza pubblica del 21 aprile 2022): due appartenenti al *cluster* di imprese di grandi dimensioni (cfr. sentenze 407/2023 e 630/2023), una appartenente a quello di imprese medie (cfr. sentenza 1236/2023), e due appartenenti a quello di piccole dimensioni (cfr. sentenze 1689/2023 e 1826/2023);
- l'Autorità ha appellato tutte le suddette sentenze, per i profili di soccombenza; i giudizi sono tuttora pendenti;
- nell'ambito di tali pronunce, il Tar Lombardia ha, tra l'altro, rilevato che i dati resi disponibili dall'Autorità nell'ambito della verifica, disposta dal giudice, *“hanno consentito ai Verificatori di accertare, senza ricevere contestazioni sul punto, che il valore della media ponderata dei COE [costi operativi effettivi ndr] del 2018 delle imprese di grandi [medie e piccole] dimensioni è viziato da un errore di calcolo che ne ha determinato uno scarto positivo”*: detto valore è stato infatti calcolato dall'Autorità nella misura di (i) euro/pdr 24,54, in luogo di 24,89 euro/pdr, per le imprese di grandi dimensioni, (ii) euro/pdr 31,67, in luogo di 31,83 euro/pdr, per le imprese di medie dimensioni, (iii) euro/pdr 43,59, in luogo di 43,88 euro/pdr, per le imprese di piccole dimensioni;
- da tale errore di calcolo, prosegue il Tar Lombardia, *“è derivato un impatto negativo per i minori costi riconosciuti alla ricorrente. Ciò in quanto l'erronea determinazione del valore di partenza, dato dalla media ponderata dei COE del 2018, ha inficiato la determinazione del livello iniziale dei COR [costi operativi riconosciuti ndr] 2020, che dovrà essere ricalcolato in misura maggiore”*;
- inoltre, il suddetto errore di calcolo si è riflettuto anche *“sulla quantificazione dell'X-factor utilizzato per trasferire agli utenti la maggiore efficienza generata nel quarto periodo regolatorio, data dalla differenza tra i valori COR 2018 e COE 2018”*, con la conseguenza che l'Autorità *“[f]erma, pertanto, la metodologia di calcolo, [...] è dunque tenuta a rideterminare in aumento il valore del COR 2020 e in diminuzione quello dell'X-factor, assumendo quale valore iniziale del COE 2018 l'importo [corretto] e sviluppando i calcoli conseguenti”*;
- l'errore di calcolo emerso nei termini di cui sopra impone all'Autorità di procedere alla conseguente rettifica dei valori dei corrispettivi a copertura dei costi operativi riconosciuti, nonché dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*); inoltre, poiché una tale rettifica ha contenuto vincolato, a essa l'Autorità può procedere senza disporre una preventiva

consultazione, come previsto dal comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;

- la doverosa rettifica compiuta dall'Autorità dei dati predetti, ovviamente, non costituisce acquiescenza avverso i capi delle richiamate sentenze del Tar Lombardia appellate, ivi compreso il capo che, dal suddetto errore di calcolo, fa conseguire un difetto di motivazione e di istruttoria dell'intera regolazione tariffaria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito di altro contenzioso, tra quelli ancora pendenti nei confronti della deliberazione 570/2019/R/GAS, promosso in particolare dalla società Novareti S.p.A., lo stesso Tar Lombardia, con l'ordinanza 889/2023, per ragioni di economia processuale, ha rinviato la relativa decisione a data successiva all'adozione, da parte dell'Autorità, della rettifica dell'errore di calcolo riscontrato, da effettuarsi in seguito alla pubblicazione di tutte le sentenze relative ai ricorsi trattenuti in decisione alla data del 21 aprile 2022; a tal fine, il Tar Lombardia ha chiesto di conoscere tale provvedimento, precisando che esso debba essere trasmesso anche alla controparte processuale.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere alla rettifica dell'errore di calcolo rilevato dalle sentenze 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023, a parziale ottemperanza delle medesime nei limiti sopra precisati (senza quindi prestare acquiescenza ai capi delle medesime sentenze appellate, ivi compreso quello che dall'errore di calcolo fa derivare una carenza motivazionale e di istruttoria dell'intera regolazione tariffaria);
- sia pertanto necessario rideterminare i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione del gas a partire dal 2020, nonché i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) di cui all'articolo 16, comma 1 della RTDG;
- sia opportuno, invece, rinviare la rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas per gli anni 2020, 2021 e 2022, all'esito dei giudizi di appello; ciò in ossequio a esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di certezza dei rapporti giuridici, dato anche il limitato impatto che la rettifica degli errori di calcolo ha sulle tariffe di riferimento originariamente determinate;
- procedere inoltre agli adempimenti istruttori previsti dall'ordinanza 889/2023

DELIBERA

1. di rideterminare i corrispettivi a copertura dei costi operativi riconosciuti per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, riportati nelle Tablelle da 1 a 8, parte integrante del presente provvedimento;

2. di rideterminare i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) di cui all'articolo 16, comma 1 della RTDG riportati nella Tabella 9, parte integrante del presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento alla società Novareti S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità;
5. di rinviare a successivo provvedimento le rideterminazioni delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas per gli anni 2020, 2021, 2022.

19 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini